

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 30. Marzo 1867.
dal Ministro Dell' Estero

OGGETTO.

Trattato di pace coll' Austria

Relatore

Corelli

Approvata nella tornata del 13. Aprile 1867

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri
(VISCONTI-VENOSTA)
nella tornata del 30 marzo 1867.

Trattato di pace tra il regno d'Italia e l'impero d'Austria
conchiuso a Vienna il 3 ottobre 1866

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 2. Aprile 1867

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

2

- Uff. 1 *De Boni* Uff. 6 *Civoli*
- " 2 *Vorrigiani* " 7 *Galotti*
- " 3 *Blero* " 8 *Corsi*
- " 4 *De Martino* " 9 *Sighe*
- " 5 *Cavalli*

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Corsi*
 Segretario *Sighe*
 Relatore *Vorrigiani*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 10. Aprile 1867

Approvata la Legge nella tornata del 13. Aprile 1867

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>10. ant</i>	del <i>4. Aprile</i>	nel <i>Giulianova 1^a</i>
Alle ore <i>10. post</i>	del <i>9. Aprile</i>	nel <i>Giulianova 3^a</i>
Alle ore <i>10. post</i>	del <i>10. Aprile</i>	nel <i>id 1.</i>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione ; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

DOCUMENTI comunicati alla Commissione.

DATA	OGGETTO	INDICAZIONE del Commissario che ritenne i documenti	DATA della restituzione alla segreteria
<i>8. Aprile 1867</i>	<i>Lettera M^{te} Guerra / d'informazione M^{te} Justice degli ufficiali militari provenienti dal servizio austriaco</i>		

Firenze 4. Agosto 1867.

Madreuer: la Commissione per riferire sul trattato di pace
fra il R. D' Italia e l'Impero d'Austria 3. Ott. 1866, risulta
formata dai sig. Ellen, Ferrigiani, Corvi, Gallotti, De-Boni,
De-Montino, Cavalli, Profi; — si trovano pres-
sente i sig. Corvi, Ferrigiani, Gallotti, De-Boni, Cavalli,
De-Montino, Profi,

Si doveva alla nomina dell'Ufficio stabile di Presidenza
e quale risultato dell'Assemblea Corvi Presidente con voti 4,
e dell'Assemblea Profi segretario con voti 5. —

L'Onorevole De-Boni sottopose alla Commissione quelle osservazioni
che furono compendiate nella relazione Mancini.

L'Onorevole Ferrigiani osservò che l'Ufficio II oltre ad incaricare
di redigere il governo a fondare una legge dalla Camera di
Comunicazione del Regno prima di concludere il trattato di
Comunicazione coll'Austria. — Similmente osservò come non
innanzi tutto il progetto di provisione del Bruner, sarebbe
opportuno che il Governo deliberasse quale sistema di linee
provisionarie vorrà per adottare in ordine ai proceppi. — Dalla
congruente al fine. —

L'Onorevole Cavalli ebbe incarico dal proprio Ufficio di riferire alla
relazione Mancini. — Similmente l'Onorevole De-Montino
al quale non fu dato incarico di proporre la questione sul
ritorno dei dani di guerra, si gestì e non parlò.

Al ...
...
L'onorevole Galeotti si riferisce a un'ufficio II II alla relazione Manicardi.
L'onorevole Corio si riferisce alla relazione Manicardi.
L'onorevole Profi si riferisce ai rapporti di commercio
tra la guerra come fatto domanda dei Saragginati, il
riscossione relative, il governo italiano dichiara di gli
riferire che con tale riscossione incombe all'Austria in
quanto del trattato di pace. - I Saragginati insistono per
riscossione i loro diritti di riscossione al governo superiore
con quale che intanto alle operazioni nei diritti e agli
debiti, eppure che il trattato non appoggia l'interpretazione
debita del governo italiano, e che di conseguenza la loro
missione non all'ora è quella di ciò. Tutti i membri
concordano nell'approvazione della relazione.

L'onorevole A. Boni propone di domandare informazioni circa l'annua
missione nell'ordine dipendente di uffici ufficiali che si stabiliscono
in questi anni scorsi ed ora si potrebbe riprendere con danno
per la moralità. -

Per discutere circa l'opportunità della pratica proposta
dell'on. Saragginati si interpellano le camere di commercio sul
trattato di pace che si sta stipulando.

Interviene l'onorevole Corio da l'ufficio VI

L'onorevole Corio propone che il ministro interpellasse il Consiglio
Superiore delle Camere di Commercio, prima di decidere si inter-
pellare il ministro di Commercio. - e per la questione
formale, vanno interpellato il ministro dei lavori pubblici.

La Commissione Gluckstadt di servizi giuridici l'ha anche presentata
e si dovrà avviare.

5. Aprile 1869

Adunata: la Commissione si interviene l'Onorevole Ministro
~~de' Affari Esteri~~ di - Dinecchi, il quale interrogato
circa l'interdizione del Governo in rapporto alle vertenze delle
linee ferroviarie, dichiara che intendimenti del Governo quello di
di coordinare la linea ferroviaria italiana nella maniera più
adatta cioè possa corrispondere nel miglior modo possibile alle
scambiali comunicazioni e congiungimenti colle linee estere
e l'Onorevole Ministro dichiara che in rapporto agli
obblighi per congiungimenti ferroviari internazionali d'Italia
e l'Austria si sono scambiate le migliori proposte ma
non hanno assunto obbligo legale quantociò in forza delle
operanti condizioni ferroviarie dei due Stati.

L'Onorevole Ruffi indirizza al Ministro circa la linea ferroviaria
fra Torino e Trento per Bassano. Il Ministro risponde
che il Governo non può assumere oneri per la sua costruzione
finché non sia svolta l'opera di appoggio oggettiva che si vorrà
lavorare ad attendere.

In nominata a relatore della Commissione l'Onorevole Ferrero
e con voti 4.

il generale l'onorevole Colonna ed interpellato nel corso
della Commissione da prima della conclusione del trattato
di commercio, si prendesse voce dalla Camera di Commercio,
rispose, che egli aveva procurato: l'ordine della Commissione
non ha aveva fatto l'interpellanza e che aveva già a
giudicare con ~~interpellanza~~ ricevuto il rimborso di 54. Camera
di Commercio.

Vignani
Storti

14. Aprile 1867

Conoscendo li Comitati Corsi, Torriggiani, de-Bari, Cavalli
Gallotti Pignoli, e l'Comitato Torriggiani di de Lettera della
relazione sul trattato di pace Austro-italiano che venne
approvata colla sola eliminazione del punto che si riferisce al
risarcimento dei danni a norma del Cap. VIII del
trattato di pace.

Storti
Vignani

5

SESSIONE 1867

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 4

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(VISCONTI-VENOSTA)

nella tornata del 30 marzo 1867.

Trattato di pace tra il regno d'Italia e l'impero d'Austria
conchiuso a Vienna il 3 ottobre 1866

SIGNORI! — Presentando alla Camera il trattato di pace che fu conchiuso a Vienna il 3 ottobre 1866 tra il regno d'Italia e l'impero d'Austria, il Governo del Re stima utile di porgere alcuni schiarimenti i quali giovino a far giustamente apprezzare le stipulazioni che vi sono contenute o che gli sono connesse.

Nella raccolta dei documenti diplomatici che ebbi l'onore di presentare alla Camera trovansi consegnati quegli elementi che sono utili a determinare qual fu la situazione politica in ogni fase successiva del negoziato. Basterà quindi che qui sieno aggiunti gli schiarimenti necessari perchè sia data esattamente ragione del senso e della portata delle condizioni della pace stipulata coll'impero austriaco.

Il preambolo del trattato consacra l'unione della Venezia al regno. La formola adoprata a tal riguardo compendia in sè il modo con cui quell'unione fu effettuata, e per essa dai tre sovrani, i quali parteciparono alle seguite transazioni, il Re d'Italia, cioè, e gli Imperatori di Francia e d'Austria, si riconosce che la volontà delle popolazioni venete fornisce il titolo giuridico della loro unione al regno d'Italia.

I due primi articoli del trattato sanciscono che vi abbia pace tra l'Italia e l'Austria, e che siano reciprocamente restituiti i prigionieri di guerra. Queste clausole, che sono d'uso in ogni trattato di pace, nè offrono difficoltà nel negoziato, nè abbisognano di più ampio commento.

L'articolo 3 contiene il consenso dell'imperatore d'Austria all'unione del Veneto al regno d'Italia. Questo articolo costituisce il punto essenziale di differenza tra il presente trattato di pace e quello di Zurigo.

In allora l'imperatore d'Austria cedette puramente e semplicemente la Lombardia all'imperatore dei Francesi, e quest'ultimo la retrocesse a re Vittorio Emanuele: due trattati formali, l'uno tra l'Austria e la Francia, l'altro tra la Francia e l'Italia sanzionarono quella cessione e quella retrocessione senza che nel terzo trattato di Zurigo, che fu stipulato tra Sardegna, Francia ed Austria, fosse per nulla modificata la formalità di quegli atti successivi.

Così non doveva essere nel caso presente. Tra le stipulazioni per cui l'Italia e la Prussia avevano determinato gli impegni reciproci dell'alleanza v'era che scopo dell'azione comune fosse pur quello di ottenere che l'Austria acconsentisse a cedere il Veneto all'Italia.

Fedele agli obblighi assunti, la Prussia non firmò l'armistizio coll'Austria finchè un impegno formale di quest'ultima ed una dichiarazione ufficiale dell'ambasciatore di Francia in Prussia non ebbero guarentito in modo assoluto che il Veneto era acquisito all'Italia. Ed in esecuzione dei preliminari la Prussia volle che nel suo trattato di pace coll'Austria fosse contenuto il consenso diretto dell'imperatore alla riunione del Veneto al regno d'Italia.

Il Governo del Re aveva quindi titolo per esigere che siffatto consenso fosse pur consegnato nel trattato di pace austro-italiano.

L'articolo 4 stabilisce che il limite del territorio ceduto sia determinato dagli attuali confini amministrativi del regno Lombardo-Veneto.

I negoziati relativi a siffatto argomento sono esposti ne' documenti diplomatici inseriti nella raccolta.

L'articolo 5 si riferisce alla evacuazione delle fortezze e di quella parte di territorio ceduto che era ancora rimasto dopo l'armistizio occupato dalle truppe austriache.

Gli articoli 6 e 7 si riferiscono alla liquidazione del debito afferente alle provincie cedute. Quali si fossero le primitive pretese dell'Austria a tal riguardo e come esse siano state successivamente ridotte apparisce dalla serie dei documenti diplomatici che sono sottoposti alla Camera. Basterà che qui brevemente si esaminino le risultanze dei lunghi negoziati ch'ebbero luogo a tal riguardo.

I trattati che furono firmati a Praga il 23 agosto 1866 tra la Prussia e l'Austria, ed a Vienna il 24 agosto 1866 tra la Francia e l'Austria, guarentirono, per mezzo

di stipulazioni pressochè identiche, che all'unione del Veneto all'Italia non fosse posta altra condizione onerosa tranne la liquidazione del debito pubblico afferente alle provincie cedute conformemente ai precedenti del trattato di Zurigo.

Il trattato di Zurigo aveva stipulato che passassero a carico della Sardegna come afferenti alla Lombardia le seguenti partite di debito pubblico :

- a) I tre quinti del Monte Lombardo Veneto ;
- b) La somma capitale di 40 milioni di fiorini, valuta convenzionale, fissata, d'accordo fra le parti contraenti, come rappresentante la quota lombarda del prestito nazionale del 1854.

L'articolo 6 del trattato di Vienna stabilisce che l'Italia assuma a suo carico le seguenti categorie di debito :

- a) I 2/5 del Monte Lombardo Veneto rimasti dopo il 1859 a carico dell'Austria;
- b) I debiti iscritti sul Monte posteriormente al 1859;
- c) Una somma di 35 milioni di fiorini, valuta effettiva, in cui è compresa la quota del Veneto pel prestito del 1854 ed il prezzo del materiale di guerra non trasportabile.

Confrontando il trattato di Vienna con quello di Zurigo risulta pertanto che le partite di debito a) e b) poste dal primo a carico dell'Italia corrispondono esattamente alla partita di debito a) che il secondo pose a carico della Sardegna. A tal riguardo non potevansi quindi sperare migliori condizioni.

In quanto alla partita c), posta nel trattato di Vienna a carico dell'Italia, non è difficile dimostrare che l'onere che ne deriva non poteva presumersi fosse per ottenersi più lieve.

I negozianti austriaci, senza negare che il trattato di Zurigo si dovesse assumere come base del riparto tra l'Austria e l'Italia del prestito 1854, allegarono che la cifra di 40 milioni di fiorini fissata dal trattato di Zurigo era il risultato di una transazione pura e semplice. Del che adducevano le seguenti prove: il modo con cui quella stipulazione era intervenuta, cioè all'infuori dei negoziati ufficiali per mezzo di dirette comunicazioni tra gl'Imperatori di Francia e d'Austria; le successive riduzioni per cui si era pervenuto a quella cifra; le corrispondenti concessioni, tra cui la rinuncia ad un credito di 12 milioni che sarebbe toccato alla Sardegna come quota lombarda della residua riscossione del prezzo delle ferrovie vendute; il nessun nesso tra quella somma di 40 milioni di fiorini con veruna cifra ufficiale o di fatto rappresentante il concorso delle provincie cedute nel prestito del 1854, poichè 40 mi-

lioni di fiorini erano stati fissati dalla patente d'emissione del prestito per tutta la Lombardia, eppure non tutta la Lombardia era stata nel 1859 ceduta.

Posto adunque, ciò che era difficile contrastare, che nel 1859 si era a tal riguardo transatto, era forza ammettere la domanda dei negozianti austriaci che anche nella presente circostanza, in applicazione dei precedenti di Zurigo, si addivenisse ad una giusta transazione.

Di questa transazione i negozianti austriaci pretesero fosse base il rapporto fra le popolazioni rispettivamente cedute nel 1859 e 1866, e su tal rapporto essi poggiarono una domanda di 39 milioni di fiorini. Tale pretesa, benchè esagerata, non molto si scosta dalla cifra che è effettivamente fornita dalla applicazione del coefficiente della popolazione alla materia del prestito del 1854; poichè, le popolazioni cedute nel 1859 e nel 1866 essendo di 2,800,000 e di 2,500,000, la suenunciata operazione avrebbe posto a carico del Veneto una somma di circa 36 milioni di fiorini. Questa cifra non poteva evidentemente essere ricsusa come *maximum* della transazione.

Per parte nostra non si sarebbe potuto come *minimum* proporre in modo assoluto nè la cifra di 26 milioni di fiorini che sarebbero risultati dall'applicazione ai 40 milioni di fiorini del rapporto di 2:3 cui l'Austria aveva nel 1859 eccezionalmente consentito per il riparto del Monte Lombardo Veneto tra il Veneto e la Lombardia, nè tanto meno la cifra di 25 milioni rappresentante il concorso effettivo delle provincie venete al prestito del 1854, locchè sarebbe riuscito in aperta contraddizione coi precedenti di Zurigo.

Solo, come *minimum* della transazione, potè proporsi la cifra di 30 milioni di fiorini rappresentante il concorso legale del Veneto al prestito 1854, poichè, malgrado le gravi obbiezioni dei negozianti austriaci, poteva sostenersi che la cifra dei 40 milioni di fiorini fissata dal trattato di Zurigo aveva una connessione colla identica cifra stata addossata dalla patente d'emissione del prestito 1854 alla Lombardia.

Pertanto il Governo del Re, quando venne dal Governo austriaco l'invito d'offrire una somma determinata per la quota veneta del prestito 1854, stimò far cosa equa e profittevole ad un tempo autorizzando il regio plenipotenziario a proporre la somma di 32 milioni di fiorini, ovvero quella di 35 milioni di fiorini quando vi si comprendesse il prezzo del materiale di guerra non trasportabile.

Quest'ultima proposta fu accettata, ed il Governo reputò che la stipulazione fosse vantaggiosa non solo

in sè, poichè il materiale di guerra ha un valore medio fra i 4 e i 5 milioni di lire, ma anche perchè così fu eliminata ogni discussione sul senso dell'espressione materiale di guerra non trasportabile, cui si sarebbe forse voluto dall'Austria attribuire una esagerata significazione.

Quanto al pagamento di codesta somma di 35 milioni di fiorini fu stipulato in un articolo addizionale un modo del tutto conforme a quello in cui si era effettuato per parte della Francia all'Austria il pagamento dei 40 milioni di fiorini fissati dal trattato di Zurigo.

Il pagamento dei 35 milioni di fiorini si effettuerà pertanto in dieci rate, di cui l'ultima scadrà a ventitrè mesi dalla data del trattato, per mezzo di buoni del tesoro i quali non importano veruna maggiore spesa per diritti di provvisione od altri diritti bancari.

Gli articoli VIII e IX concernono il passaggio dei diritti e degli obblighi afferenti alle provincie cedute, ed il rimborso dei depositi. Furono argomenti che non presentarono difficoltà, e per cui si tolsero a modello le corrispondenti stipulazioni del trattato di Zurigo.

Gli articoli X, XI, XII, e XIII si riferiscono all'argomento delle ferrovie. Oltre all'interesse generale di dare il maggiore sviluppo alle comunicazioni ferroviarie fra i due paesi, al che provvede l'articolo XIII, il Governo del Re doveva prefiggersi due scopi: quello di potere staccare la rete veneta dalla rete delle ferrovie austriache del sud, e quello di non aggravare con siffatta separazione l'erario italiano. Siffatto duplice scopo fu conseguito. Difatti, dopo aver stabilito agli articoli X e XI che passino all'Italia gli oneri ed i vantaggi derivanti dai contratti ferroviari del Veneto, all'articolo XII il trattato stabilisce che entro il più breve tempo possibile si addivenga ad una convenzione per cui si separino amministrativamente ed economicamente i gruppi austriaco e veneto della rete sud austriaca, e che frattanto pel computo del prodotto medio chilometrico si continui ad assumere per base il complesso del reddito dei due gruppi ferroviari. Per tal guisa, benchè la garanzia chilometrica sia di 30 mila lire annue ed il prodotto medio chilometrico delle ferrovie venete di molto non superi le 22 mila lire, pur secondo ogni probabilità non s'avrà mai per tal titolo a sborsare somma alcuna, la deficienza della linea veneta essendo abbondantemente compensata dall'eccedenza della linea austriaca.

Gli articoli XIV, XV e XVI concernono la facoltà di conservare la cittadinanza austriaca, e di optare

fra gl'impieghi italiani ed austriaci, lasciata agli abitanti delle provincie cedute. Queste stipulazioni, che sono d'uso nei trattati i quali importano cessioni di territori, sono conformi alle corrispondenti del trattato di Zurigo, nè diedero luogo a discussioni nei negoziati.

Lo stesso si dica dell'articolo XVII relativo alle pensioni civili e militari.

L'articolo relativo agli archivi, che è il XVIII, fu argomento di difficili negoziati. Si fu solo dopo una pertinace resistenza che si ottenne una redazione che abbraccia tutti i documenti storici e politici, non che gli oggetti d'arte e di scienza, mentre dapprincipio il Governo austriaco avrebbe voluto escludere, tra gli altri, i documenti relativi alla dominazione veneta sull'Istria, Dalmazia, Illiria, ecc.

L'articolo XIX assicura agli abitanti delle zone di confine talune facilitazioni doganali che sono di reciproco interesse, e la cui utilità fu dimostrata dall'esperienza che se ne fece fin dall'epoca del trattato di Zurigo, nel quale una stipulazione analoga era consegnata all'articolo 21.

Gli articoli XX e XXI stipulano la rimessione in vigore provvisoria per un anno dei trattati e delle convenzioni già in vigore tra la Sardegna e l'Austria, e segnatamente del trattato di commercio e di navigazione del 1851. L'interesse principale di queste stipulazioni si concreta appunto nella rimessione in vigore di quest'ultimo trattato.

Già fin dall'epoca in cui erano interrotti i rapporti diplomatici tra l'Italia e l'Austria, quest'ultima, spinta dalle esigenze dei propri bisogni economici, tentò d'ottenere dall'Italia il trattamento della nazione più favorita. Le pratiche diplomatiche a ciò relative sono consegnate in documenti ufficiali, di cui una parte fu già presentata l'anno scorso al Parlamento e l'altra lo è colla raccolta di quest'anno.

Non appena si aprirono i negoziati di Vienna, l'Austria pretese che le si accordasse puramente e semplicemente e con espressa stipulazione il trattamento della nazione più favorita. Il Governo del Re, benché professi i principii più larghi e liberali in siffatta materia, non istimò di potere accondiscendere senz'altro al desiderio del Governo austriaco: importava diffatti che siffatto beneficio si concedesse bensì, ma contro giusti compensi a vantaggio del commercio italiano, non essendo sufficiente per esso l'attuale trattamento della nazione più favorita che in Austria è ancora rappresentato da una tariffa alquanto elevata. Pertanto all'oggetto di conciliare le esigenze immediate dei re-

ciproci commerci, col desiderio di ottenere che si aprano appositi negoziati per un assetto provvisorio entro il più breve termine possibile, fu convenuto che il trattato del 1851 fosse rimesso in vigore per un anno, entro il quale si potrà negoziare un nuovo trattato; applicandosi intanto all'Italia il più favorevole trattamento, le merci italiane godranno, fin dal 1° gennaio 1867, sul mercato austriaco, delle stipulazioni contenute nel recente trattato austro-francese.

L'articolo XXII stabilisce che gli arciduchi austriaci possono rientrare nel possesso dei loro beni privati in Italia. Un titolo per siffatta stipulazione spettava senza dubbio all'imperatore d'Austria come al capo della famiglia. Del resto, poichè il negoziatore austriaco acconsentiva a che si riservassero pienamente i diritti dei terzi e dello Stato, non v'era ragione di negare il possesso di quei beni, i quali non erano mai stati confiscati, e dei quali solo quelli spettanti all'educa di Modena erano stati posti sotto sequestro.

L'articolo XXIII stipula un'amnistia reciproca e generale. Il Governo del Re volle che quest'amnistia potesse comprendere ogni categoria di persone, le quali si fossero in qualunque guisa compromesse in occasione degli ultimi avvenimenti della penisola: e vi sono difatti compresi i Triestini, Istriani, Trentini, come altresì quei croati ed ungheresi i quali presero parte ai moti italiani, segnatamente come militi od ufficiali della legione ungherese, qualunque sia la loro qualità rimpetto all'Austria, cioè di disertori, refrattari, o di semplici emigrati. Fu ottenuto altresì che fossero compresi anche quei pochi che erano stati esclusi nel 1849 dall'amnistia proclamata nell'agosto dal maresciallo Radetzky nelle provincie reintegrate nel dominio austriaco.

Per ciò ottenere si dovettero però fare corrispondenti concessioni tra le quali specialmente quella di restituire senza restrizione il beneficio delle pensioni, come conseguenza dell'amnistia, ai funzionari toscani e modenesi che nel 1859 avevano seguito i duchi spodestati ricusando di far atto di adesione al nuovo ordine di cose. Nondimeno il Governo del Re stima che concessioni di tal genere non potevano riuscire soverchie per ottenere uno scopo il cui conseguimento costituiva un debito sacro per esso.

Al trattato fanno seguito alcuni protocolli ed alcune note verbali; il tenore di quei documenti, che furono inseriti nella raccolta, non abbisogna di speciale commento.

Il Governo del Re ha la convinzione che le stipula-

8

zioni ottenute furono le più favorevoli che si potessero sperare nelle circostanze in cui furono negoziate.

La Camera dei deputati vorrà certo concorrere col suo voto a rendere costituzionalmente perfetto un trattato il quale compie e consacra l'opera dell'indipendenza nazionale.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al Trattato di pace stato conchiuso tra l'Italia e l'Austria, sottoscritto a Vienna il tre ottobre milleottocentosessantasei, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate addì dodici ottobre milleottocentosessantasei.

Traitato di pace fra l'Italia e l'Àustria.

Au nom de la Très-Sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ayant résolu d'établir entre Leurs Etats respectifs une paix sincère et durable: Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ayant cédé à Sa Majesté l'Empereur des Français le royaume Lombard-vénitien: Sa Majesté l'Empereur des Français de Son côté s'étant déclaré prêt à reconnaître la réunion du dit royaume Lombard-vénitien aux Etats de Sa Majesté le Roi d'Italie sous réserve du consentement des populations dûment consultées, Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le sieur Louis Frédéric comte Ménabréa, Sénateur du Royaume, Grand Cordon de l'Ordre militaire de Savoie, chevalier de l'Ordre du mérite civil de Savoie, Grand Officier de l'Ordre des Ss. Maurice et Lazare, décoré de la médaille d'or à la valeur militaire, lieutenant général, commandant général du génie à l'armée et président du Comité de l'arme, etc., etc.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le sieur Félix comte Wimpffen, Son Chambellan actuel, Envoyé et Ministre plénipotentiaire en mission extraordinaire, etc., etc., etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont convenus des articles suivants:

Article I.

Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent Traité, paix et amitié entre Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Leurs héritiers et successeurs, Leurs Etats et sujets respectifs, à perpétuité.

Article II.

Les prisonniers de guerre italiens et autrichiens seront immédiatement rendus de part et d'autre.

Article III.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche consent à la réunion du royaume Lombard-vénitien au Royaume d'Italie.

Article IV.

La frontière du territoire cédé est déterminée par les

confins administratifs actuels du royaume Lombard-venétien.

Une Commission militaire instituée par les deux Puissances contractantes sera chargée d'exécuter le tracé sur le terrain dans le plus bref délai possible.

Article V.

L'évacuation du territoire cédé et déterminé par l'article précédent commencera immédiatement après la signature de la paix, et sera terminée dans le plus bref délai possible, conformément aux arrangements concertés entre les Commissaires spéciaux désignés à cet effet.

Article VI.

Le Gouvernement italien prendra à sa charge :

1° La partie du *Monte Lombardo-veneto* qui est restée à l'Autriche en vertu de la Convention conclue à Milan en 1860 pour l'exécution de l'article 7 du Traité de Zurich ;

2° Les dettes ajoutées au *Monte Lombardo-veneto* depuis le 4 juin 1859 jusqu'au jour de la conclusion du présent Traité ;

3° Une somme de trente-cinq millions de florins, valeur autrichienne, argent effectif, pour la partie de l'emprunt de 1854 afférente à la Vénétie et pour le prix du matériel de guerre non transportable. Le mode de paiement de cette somme de trente-cinq millions de florins, valeur autrichienne, argent effectif, sera, conformément au précédent du Traité de Zurich, déterminé dans un article additionnel.

Article VII.

Une Commission composée des délégués de l'Italie, l'Autriche et la France procèdera à la liquidation des différentes catégories énoncées dans les deux premiers alinéas de l'article précédent en tenant compte des amortissements effectués et des biens, capitaux de toute espèce, constituant les fonds d'amortissements. Cette Commission procèdera au règlement définitif des comptes entre les Parties contractantes et fixera le temps et le mode d'exécution de la liquidation du *Monte Lombardo-veneto*.

Article VIII.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie succède aux droits et obligations résultant des contrats régulièrement stipulés par l'administration autrichienne pour des objets d'intérêt public concernant spécialement le pays cédé.

Article IX.

Le Gouvernement autrichien restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les habitants du territoire cédé, par les communes, établis-

sements publics et corporations religieuses, dans les caisses publiques autrichiennes, à titre de cautionnements, dépôts ou consignations. De même les sujets autrichiens, communes, établissements publics et corporations religieuses, qui auront versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans les caisses du territoire cédé, seront exactement remboursés par le Gouvernement italien.

Article X.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le Gouvernement autrichien sur le territoire cédé dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée et nommément les concessions résultant des contrats passés en date du 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.

Le Gouvernement italien reconnaît et confirme également les dispositions de la Convention passée le 20 novembre 1861 entre l'Administration autrichienne et le Conseil d'Administration de la Société des chemins de fer d'Etat du Sud lombard-vénitiens et central-italiens, ainsi que la Convention passée le 27 février 1866 entre le Ministère Impérial des finances et la Société autrichienne du Sud.

A partir de l'échange des ratifications du présent Traité le Gouvernement italien est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résultaient pour le Gouvernement autrichien des Conventions précitées, en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.

En conséquence, le droit de dévolution qui appartenait au Gouvernement autrichien à l'égard de ces chemins de fer est transféré au Gouvernement italien.

Les paiements qui restent à faire sur la somme due à l'Etat par les concessionnaires, en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction desdits chemins, seront effectués intégralement dans le Trésor autrichien. Les créances des entrepreneurs de constructions et des fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriations de terrains se rapportant à la période où les chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de l'Etat, qui n'auraient pas encore été acquittées, seront payées par le Gouvernement autrichien, et, pour autant qu'ils y sont tenus en vertu de l'acte de concession, par les concessionnaires au nom du Gouvernement autrichien.

Article XI.

Il est entendu que le recouvrement des créances résultant des paragraphes 12, 13, 14, 15 et 16 du con-

trat du 14 mars 1856 ne donnera à l'Autriche aucun droit de contrôle et de surveillance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer dans le territoire cédé. Le Gouvernement italien s'engage de son côté à donner tous les renseignements qui pourraient être demandés, à cet égard, par le Gouvernement autrichien.

Article XII.

Afin d'étendre aux chemins de fer de la Vénétie les prescriptions de l'article 15 de la Convention du 27 février 1866, les Hautes Puissances contractantes s'engagent à stipuler, aussitôt que faire se pourra, de concert avec la Société des chemins de fer du Sud autrichiens, une Convention pour la séparation administrative et économique des groupes de chemins de fer vénitiens et autrichiens.

En vertu de la Convention du 27 février 1866 la garantie que l'Etat doit payer à la Société des chemins de fer autrichiens du Sud devra être calculée sur la base du produit brut de l'ensemble de toutes les lignes vénitiennes et autrichiennes constituant le réseau des chemins de fer du sud autrichiens actuellement concédé à la Société. Il est entendu que le Gouvernement italien prendra à sa charge la partie proportionnelle de cette garantie qui correspond aux lignes du territoire cédé, et que pour l'évaluation de cette garantie on continuera à prendre pour base l'ensemble du produit brut des lignes vénitiennes et autrichiennes concédées à ladite Société.

Article XIII.

Les Gouvernements d'Italie et d'Autriche, désireux d'étendre les rapports entre le deux Etats, s'engagent à faciliter les communications par chemins de fer et à favoriser l'établissement de nouvelles lignes pour relier entre eux les réseaux italien et autrichien.

Le Gouvernement de Sa Majesté Impériale Royale Apostolique promet en outre de hâter autant que possible l'achèvement de la ligne du Brenner, destinée à unir la vallée de l'Adige avec celle de l'Inn.

Article XIV.

Les habitants ou originaires du territoire cédé jouiront, pendant l'espace d'un an à partir du jour de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens meubles en franchise de droits, et de se retirer avec leurs familles dans les Etats de Sa Majesté Impériale Royale Apostolique, auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire cédé.

La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé, établis dans les Etats de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

Les individus qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés de part ni d'autre dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les Etats respectifs.

Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les individus originaires du territoire cédé qui, à l'époque de l'échange des ratifications du présent Traité, se trouveront hors du territoire de la Monarchie autrichienne.

Leur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus voisine ou par l'autorité supérieure d'une province quelconque de la Monarchie.

Article XV.

Les sujets lombard-vénitiens faisant partie de l'armée autrichienne seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.

Il est entendu que ceux d'entre eux qui déclareront vouloir rester au service de Sa Majesté Impériale Royale Apostolique seront libres de le faire, et ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils, originaires du royaume Lombard-vénitien qui manifesteront l'intention de rester au service de l'Autriche.

Les employés civils, originaires du royaume Lombard-vénitien auront le choix, soit de rester au service de l'Autriche, soit d'entrer dans l'administration italienne, auquel cas le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie s'engage, soit à les placer dans des fonctions analogues à celles qu'ils occupaient, soit à leur allouer des pensions dont le montant sera fixé d'après les lois et règlements en vigueur en Autriche.

Il est entendu que les employés dont il s'agit seront soumis aux lois et règlements disciplinaires de l'administration italienne.

Article XVI.

Les officiers d'origine italienne, qui actuellement se trouvent au service de l'Autriche, auront le choix, ou de rester au service de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, ou d'entrer dans l'armée de Sa Majesté le Roi d'Italie avec les grades qu'ils occupent dans l'armée autrichienne, pourvu qu'ils en fassent la demande dans le délai de six mois à partir de l'échange des ratifications du présent Traité.

Article XVII.

Les pensions tant civiles que militaires régulières-

ment liquidées et qui étaient à la charge des caisses publiques du royaume Lombard-vénitien, continueront à rester acquises à leurs titulaires et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées à l'avenir par le Gouvernement de Sa Majesté italienne.

Cette stipulation est étendue aux pensionnaires tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants, sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements, acquittés jusqu'en 1814 par le Gouvernement des provinces lombard-vénitiennes de cette époque, sont alors tombés à la charge du Trésor autrichien.

Article XVIII.

Les archives des territoires cédés contenant les titres de propriété, les documents administratifs et de justice civile, ainsi que les documents politiques et historiques de l'ancienne République de Venise, seront remis dans leur intégrité aux commissaires qui seront désignés à cet effet, auxquels seront également consignés les objets d'art et de science spécialement affectée au territoire cédé.

Réciproquement, les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile concernant les territoires autrichiens, qui peuvent se trouver dans les archives du territoire cédé, seront remis dans leur intégrité aux commissaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.

Les Gouvernements d'Italie et d'Autriche s'engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois le territoire cédé et les pays contigus.

Ils s'engagent aussi à laisser prendre copie authentique des documents historiques et politiques qui peuvent intéresser les territoires restés respectivement en possession de l'autre Puissance contractante, et qui, dans l'intérêt de la science, ne pourront être séparés des archives auxquelles ils appartiennent.

Article XIX.

Les Hautes Puissances contractantes s'engagent à accorder réciproquement les plus grandes facilités douanières possibles aux habitants limitrophes des deux pays pour l'exploitation de leurs propriétés et l'exercice de leurs industries.

Article XX.

Les Traités et conventions qui ont été confirmés par l'article 17 du Traité de paix signé à Zurich le 10 novembre 1859 rentreront provisoirement en vigueur pour une année, et seront étendus à tous les territoires du royaume d'Italie. Dans le cas où ces Traités et

conventions ne seraient pas dénoncés trois mois avant l'expiration d'une année à partir de l'échange des ratifications, ils resteront en vigueur, et ainsi d'année en année.

Toutefois les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre dans le terme d'une année ces Traités et conventions à une révision générale, afin d'y apporter d'un commun accord les modifications qui seront jugées conformes à l'intérêt des deux pays.

Article XXI.

Les deux Hautes Puissances contractantes se réservent d'entrer, aussitôt que faire se pourra, en négociations pour conclure un traité de commerce et de navigation sur les bases les plus larges pour faciliter réciproquement les transactions entre les deux pays.

En attendant, et pour terme fixé dans l'article précédent, le Traité de commerce et de navigation du 18 octobre 1851 restera en vigueur et sera appliqué à tout le territoire du royaume d'Italie.

Article XXII.

Les princes et les princesses de la maison d'Autriche, ainsi que les princesses qui sont entrées dans la Famille impériale par voie de mariage, rentreront, en faisant valoir leurs titres, dans la pleine et entière possession de leurs propriétés privées, tant meubles qu'immeubles, dont ils pourront jouir et disposer sans être troublés en aucune manière dans l'exercice de leurs droits.

Sont toutefois réservés tous les droits de l'Etat et des particuliers à faire valoir par les moyens légaux.

Article XXIII.

Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche déclarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs, il y aura pleine et entière amnistie pour tous les individus compromis à l'occasion des événements politiques, survenus dans la Péninsule jusqu'à ce jour. En conséquence, aucun individu de quelque classe ou condition qu'il soit ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou sa propriété ou dans l'exercice de ses droits en raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

Article XXIV.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Vienne dans l'espace de quinze jours ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Vienne le trois du mois d'octobre de l'an de grâce mil huit cent soixante-six.

(L. S.)

L. F. MÉNABRÉA

(L. S.)

WIMPFEN.

Per copia conforme all'originale
esistente negli archivi del Ministero degli Affari Esteri

Il ff. di segretario generale

M. CERRUTI.

Article additionnel.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie s'engage envers le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique à effectuer le paiement de trente-cinq millions de florins, valeur autrichienne, équivalant à quatre-vingt-sept millions cinq cent mille francs, stipulé par l'article 6 du présent Traité, dans le mode et aux échéances ci-après déterminés:

Sept millions seront payés en argent comptant, moyennant sept mandats ou bons de Trésor à l'ordre du Gouvernement autrichien, chacun d'un million de florins, payable à Paris au domicile d'un des premiers banquiers ou d'un établissement de crédit de premier ordre, sans intérêts, à l'expiration du troisième mois à dater du jour de la signature du présent Traité, et qui seront remis au Plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique lors de l'échange des ratifications.

Le paiement de vingt-huit millions de florins restant aura lieu à Vienne en argent comptant, moyennant dix mandats ou bons de Trésor à l'ordre du Gouvernement autrichien, payables à Paris à raison de deux millions huit cent mille florins, valeur autrichienne, chacun, échéants de deux en deux mois successifs. Ces dix mandats ou bons de Trésor seront de même remis au Plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique lors de l'échange des ratifications.

Le premier de ces mandats ou bons de Trésor sera échéable deux mois après le paiement des mandats ou bons de Trésor pour les sept millions de florins ci-dessus stipulés.

Pour ce terme, comme pour tous les termes suivants, les intérêts seront comptés à 5 pour cent à partir du premier jour du mois qui suivra l'échange des ratifications du présent Traité.

Le paiement des intérêts aura lieu à Paris à l'échéance de chaque mandat ou bon de Trésor.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot a mot au Traité de ce jour.

Vienne, le 3 octobre 1866.

(L. S.)

L. F. MÉNABRÉA.

(L. S.)

WIMPFEN.

Per copia conforme

M. CERRUTI.

PROTOCOLE.

Le Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ayant appelé l'attention du Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie sur l'article additionnel de la Convention conclue entre l'Autriche et la France, en date du 24 août 1866, portant que « la propriété des palais de l'Autriche à Rome et à Constantinople ayant anciennement appartenu à la République vénitienne demeure acquise au Gouvernement autrichien, » le Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie n'a pas hésité à admettre la validité de cette stipulation.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double à Vienne, le 3 octobre 1866.

Signé — MÉNABRÉA.

Signé — WIMPFEN.

(L. S.)

(L. S.)

Per copia conforme

M. CERRUTI.

PROTOCOLE.

Au moment de signer l'instrument du Traité de paix les Plénipotentiaires sont convenus que les questions relatives à l'admission, la liquidation et l'inscription de l'ancienne dette lombarde-vénitienne qui ont été l'objet de la déclaration annexée à la Convention signée à Milan le 9 septembre 1860, resteront réservées et seront réglées sous tous les rapports entre qui de droit.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double à Vienne, le 3 octobre 1866.

Signé — MÉNABRÉA.

Signé — WIMPFEN.

(L. S.)

(L. S.)

Per copia conforme

M. CERRUTI.

PROTOCOLE.

Parmi les dettes inscrites au *Monte* de Venise, et que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie prend à sa charge conformément à l'article six du Traité du 3 octobre 1866, se trouve une somme de cinq millions de francs (deux millions de florins) représentant une créance du Gouvernement français.

Il demeure entendu que le Gouvernement italien continuera à verser les intérêts de cette somme entre les mains du Gouvernement français suivant le mode de paiement observé jusqu'ici par le Gouvernement autrichien.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double à Vienne, le 3 octobre 1866.

Signé — MÉNABRÉA. Signé — WIMPFEN.
(L. S.) (L. S.)

Per copia conforme
M. CERRUTI.

*Il Plenipotenziario di S. M. l'Imperatore d'Austria
al Plenipotenziario del Re, Vienna.*

Vienne, 3 octobre 1866.

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, voulant donner un nouveau témoignage de son sincère désir de consolider les relations de paix et d'amitié qui doivent désormais subsister entre son Gouvernement et celui de Sa Majesté le Roi d'Italie, a résolu, pour écarter une cause possible de contestation, de renoncer à porter à l'avenir le titre de Roi de la Lombardie et de la Vénétie. En conséquence de cette résolution, Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique a daigné ordonner que l'ancienne et vénérée insigne de la royauté lombarde, la couronne de fer, jadis conservée dans la cathédrale de Monza, fût remise à Sa Majesté le Roi d'Italie.

Le soussigné, Plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, ayant été expressément chargé de porter cette détermination de l'Empereur, son auguste maître, à la connaissance du Gouvernement italien, se fait un devoir d'en informer le Plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie, et saisit cette occasion, *ecc.*

Firm. — WIMPFEN.

Per copia conforme
M. CERRUTI.

*Il Plenipotenziario del Re al Plenipotenziario
di S. M. l'Imperatore d'Austria, Vienna.*

Vienne, 27 septembre 1866.

Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie, voulant donner à l'amnistie stipulée par le Traité de paix la plus large interprétation possible, entend qu'elle soit étendue aux individus qui se sont soustraits aux obligations militaires pour aller servir sous les drapeaux de S. M. I. et R. A.

Le Gouvernement du Roi ne met pas en doute que celui de S. M. Impériale, qui lui-même a généreusement anticipé les effets de cette amnistie, ne veuille l'interpréter dans le même sens à l'égard des militaires qui, appartenant aux provinces de l'Empire, se trouveraient dans une condition analogue à celle indiquée précédemment.

Mais, afin d'ôter toute crainte aux individus de cette catégorie, le soussigné s'adresse à l'obligeance de S. E. M. le comte de Wimpffen, espérant qu'il voudra bien lui donner une assurance explicite à cet égard. Il saisit en même temps cette occasion, *ecc.*

Firm. — MÉNABRÉA.

Per copia conforme
M. CERRUTI.

*Il Plenipotenziario di S. M. l'Imperatore d'Austria
al Plenipotenziario del Re, Vienna.*

Vienne, 3 octobre 1866.

Le soussigné, Plénipotentiaire de S. M. I. et R. A., a eu l'honneur de recevoir la note par laquelle S. E. M. le comte Ménabréa, Plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie, voulant donner la plus large interprétation possible à l'amnistie stipulée par le Traité de paix, entend qu'elle soit étendue aux individus qui se sont soustraits aux obligations militaires pour aller servir sous les drapeaux de S. M. I. et R. A.

En même temps le Plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie exprime le désir de recevoir l'assurance explicite que le Gouvernement impérial interprétera l'amnistie dans le même sens à l'égard des sujets autrichiens qui se trouveraient dans une condition analogue à celle indiquée précédemment.

Après avoir pris à ce sujet les ordres de son Gouvernement, le soussigné est en mesure de répondre à S. E. M. le général comte Ménabréa que le Gouvernement impérial, partageant les sentiments du Gouvernement italien, n'hésitera pas à étendre, comme lui,

les effets de l'amnistie aux individus qui se sont soustraits aux obligations militaires pour aller servir sous les drapeaux de S. M. le Roi d'Italie.

Le soussigné saisit, *ecc.*

Firm. — WIMPFEN.

Per copia conforme
M. CERRUTI.

*Il Plenipotenziario di S. M. l'Imperatore d'Austria
al Plenipotenziario del Re, Vienna.*

Vienne, 3 octobre 1866.

L'article 23 du Traité de paix entre l'Autriche et l'Italie stipule qu'il y aura pleine et entière amnistie pour tous les individus compromis à l'occasion des événements politiques survenus dans la Péninsule jusqu'à ce jour, et qu'en conséquence aucun individu ne pourra être inquiété ou troublé dans sa propriété ou dans l'exercice de ses droits en raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

Le Gouvernement impérial est persuadé qu'il est dans l'intention du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie de donner à cet article la plus large interprétation afin de mieux atteindre le but que les Hautes Parties contractantes avaient en vue lorsqu'elles ont déclaré vouloir contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits.

En s'appuyant donc sur le texte de l'article en question et en se fiant aux sentiments d'équité ainsi qu'à l'esprit de conciliation dont le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie se dit animé, le soussigné Plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique appelle l'attention du Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie sur la situation des anciens employés et fonctionnaires du grand-duché de Toscane et du duché de Modène qui, par suite des événements politiques, se trouveraient privés des pensions qu'ils recevaient ou qu'ils seraient en position de réclamer pour services prêtes à l'État jusqu'en 1859 et 1860.

Il paraît évident au Gouvernement impérial qu'après la signature du Traité de paix actuel, ces anciens serviteurs de l'État, devant être réintégrés sans exception dans tous leurs droits, peuvent légitimement prétendre à être remis en possession des pensions qu'ils touchaient avant les événements de 1859 et 1860, soit à faire valoir leurs droits à la retraite et à obtenir une pension dont le montant serait réglé d'après leurs années de service effectif.

Le soussigné est chargé par son Gouvernement de demander au Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie s'il reconnaît la justesse des observations ci-dessus énoncées et s'il est en mesure de donner à cet égard au Gouvernement imperial des assurances de nature à satisfaire les vœux exprimés en faveur d'anciens et respectables serviteurs de l'Etat.

Le soussigné saisit cette occasion, *ecc.*

Firm. — WIMPFEN.

Per copia conforme

M. CERRUTI.

Il Plenipotenziario del Re a Vienna al Plenipotenziario di S. M. l'Imperatore d'Austria, Vienna.

Vienne, 3 octobre 1866.

S. E. M. le comte di Wimpffen, s'appuyant sur l'article du Traité de paix entre l'Autriche et l'Italie, qui stipule une amnistie pleine et entière pour tous les individus compromis à l'occasion des événements politiques survenus dans la Péninsule jusqu'à ce jour, exprime le désir qu'il soit donné à cette amnistie la plus large interprétation possible et qu'elle s'étende aux employés et fonctionnaires appartenant au grand-duché de Toscane et au duché de Modène, qui, ayant suivi leurs anciens souverains, se trouvent actuellement privés, ou des pensions, ou des droits aux pensions qu'ils avaient acquis par leurs services prêtés à l'Etat jusqu'en 1859 et 1860. S. E. M. le comte Wimpffen demande en conséquence du soussigné une déclaration qui donne aux employés et fonctionnaires dont il s'agit l'assurance qu'ils seront réintégrés dans leurs droits par suite du Traité de paix. Le soussigné Plénipotentiaire italien, persuadé, comme S. E. M. le comte Wimpffen, que l'on doit donner à l'article de l'amnistie la plus ample interprétation, n'hésite pas à déclarer que les effets doivent s'étendre aux personnes dont il est question, afin qu'elles soient admises, conformément aux lois du Royaume, à jouir de leurs pensions ou à faire valoir leurs droits à des pensions pour les services rendus à l'Etat avant les événements qui ont amené l'annexion du grand-duché de Toscane et du duché de Modène au royaume d'Italie.

Le soussigné saisit, *ecc.*

Firm. — MÉNABRÉA.

Per copia conforme

M. CERRUTI.

*Il Plenipotenziario del Re a Vienna al Plenipotenziario
di S. M. l'Imperatore d'Austria, Vienna.*

Vienna, 28 septembre 1866.

Un article du Traité de paix ayant reconnu d'une manière explicite le droit des Princes et Princesses appartenant à la Maison Impériale d'Autriche de jouir et de disposer librement de leurs propriétés privées, situées sur le territoire du royaume d'Italie, il est naturel que, d'un autre côté, les mêmes Princes renoncent à la possession des propriétés de l'Etat qu'ils peuvent encore retenir par l'intermédiaire de leurs agents.

Le palais de Toscane à Rome, qui appartenait à l'ancien grand-duché, se trouve dans cette condition; il a été jusqu'à ce jour indûment retenu par le sieur Bargagli, qui n'a jamais voulu le céder au Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie, lequel a succédé aux droits du Gouvernement toscan.

Au moment, où, par l'effet du Traité de paix, le nouvel ordre de choses est reconnu, il est nécessaire de faire disparaître l'irrégularité sus-indiquée. C'est pourquoi le soussigné s'adresse à Son Excellence M. le comte de Wimpffen, afin qu'il veuille bien obtenir que le palais dont il s'agit soit consigné au Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie pour faire cesser ainsi tout motif de réclamation et de contestation à cet égard.

Le soussigné saisit, *ecc.*

Firm. — MÉNABRÉA.

Per copia conforme
M. CERRUTI.

*Il Plenipotenziario di S. M. l'Imperatore d'Austria
al Plenipotenziario del Re, Vienna.*

Vienna, 3 octobre 1866.

En réponse à la note du 28 septembre dernier, par laquelle Monsieur le Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie demande au soussigné, Plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, qu'il obtienne que le palais de Florence à Rome soit remis au Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, le soussigné déclare que, sans préjuger la question de propriété pour d'autres biens possédés ou ayant été possédés au même titre que ce palais, celui-ci sera remis au Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, à la condition que les avoirs du marquis Bargagli, frappés de séquestre pour cause de détention du palais de Florence, soient remis à leur propriétaire dans toute leur inté-

grité, plus les revenus perçus dans l'intervalle et sans aucune rétention à quelque titre que ce soit.

Le soussigné prie le Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie de vouloir bien lui donner une réponse relativement à cette affaire, et saisit, *ecc.*

Firm. — WIMPFEN.

Per copia conforme
M. CERRUTI.

*Il Plenipotenziario del Re a Vienna al Plenipotenziario
di S. M. l'Imperatore d'Austria, Vienna.*

Vienne, 3 octobre 1866.

Conformément au désir exprimé par S. E. monsieur le comte de Wimpffen, le soussigné, Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie, s'empresse de lui donner l'assurance que, aussitôt que le palais de Florence à Rome aura été restitué au Gouvernement italien, on lèvera le séquestre dont sont frappés, pour cause de détention dudit palais, les avoirs du marquis Bargagli, à qui ses biens et leurs revenus arriérés seront rendus, sous déduction, cela va sans dire, des sommes dues pour frais de justice et autres qui se rapportent audit séquestre.

Le soussigné saisit, *ecc.*

Firm. — MÉNABRÉA.

Per copia conforme,
M. CERRUTI.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA e dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro GENERALE GRAN MASTRO


Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri:

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri è autorizzato a presentare al Parlamento il qui unito progetto di legge per dare esecuzione al Trattato di pace concluso tra l'Italia e l'Austria e sottoscritto a Vienna addì 3. Ottobre 1866. e di sostenerne la discussione.

(Dat. in Firenze addì 28. Marzo 1867)

Vittorio Emanuele



Luigi Berti

All. 10

94

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 4-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**DE BONI, TORRIGIANI, ELLERO, DE MARTINO, CAVALLI,
CAIROLI, GALEOTTI, CORSI, RIGHI**

sul progetto di legge

presentato dal ministro degli affari esteri

nella tornata del 30 marzo 1867

**Trattato di pace tra il regno d'Italia e l'impero d'Austria
conchiuso a Vienna il 3 ottobre 1866.**

Tornata del 10 aprile 1867

SIGNORI! — Sciolta la Camera il dì 13 dello scorso febbraio, fu impedita la discussione su questo trattato, del quale era stata presentata la relazione due giorni prima.

Gli studi molti e accurati in cui pose l'opera e l'ingegno la Commissione incaricata allora di riferire su

*Relazione della Commissione presentata nella
tornata dell' 11 febbraio 1867, composta dei
deputati ELLERO, CAVALLI, MANCINI STA-
NISLAO, MARTINI, DE BONI, RICCI GIOVANNI,
RASPONI GIOACHINO, CAIROLI e CORSI.*

SIGNORI! — L'anno testè decorso ha veduto compiersi, in seguito a breve guerra, nel centro e nel mezzodì di Europa alcuni di quei maravigliosi avvenimenti, che decidono delle sorti avvenire di grandi nazioni, ed aprono un novello periodo della storia del mondo.

In Germania le vittorie della Prussia, lo sciogli-

questo atto che segna un'era nuova per la nazione, giustificano ampiamente l'indugio fra il momento in cui il relativo progetto di legge fu dal ministro degli affari esteri portato innanzi alla Camera, e quello in cui ad essa fu pur presentata la relazione; e persuadono insieme la vostra Commissione della convenienza ed utilità di riprodurla testualmente, come quella in cui con

mento di una impotente Confederazione la quale aveva così mal risposto a' desiderii di libertà e di unità che agitavano quel popolo nobilissimo, e l'esclusione dell'Austria dalle due novelle confederazioni che sorgono, forse transitoriamente, sulle rovine dell'antica, sono il principio di una nuova costituzione territoriale e politica, e di una più libera vita nazionale per l'Alemagna, ed assegnano necessariamente alla potenza austriaca, non più italiana nè germanica, una missione che potrebbe esercitarsi in modo assai meglio conforme a' bisogni della civiltà nello svolgimento della vita internazionale degli Stati.

In Italia la città gloriosa de' dogi, cui spetta il vanto di avere nelle sue lagune custodito il deposito delle popolari libertà di Roma in faccia all'irrompente barbarie, e di avere per lunga età dominato i mari con le sue flotte, ed i Consigli di Europa col suo politico avvedimento, storicamente la più italiana senza contrasto di tutte le grandi città della penisola, e fra tutte la più lungamente sventurata, sciolta alfine dalle sue mal tollerate catene, fu restituita con le magnifiche provincie che le facevano corona al sospirato amplesso nazionale delle città sorelle.

Le famose fortificazioni innalzate sulle nostre terre, e tante volte bagnate del nostro sangue, che un nemico interesse soleva considerare come inespugnabili munitimenti necessari alla sicurezza della Germania, e che in verità non servivano che a mantenere nel nostro paese la più illegittima delle straniere dominazioni, sono divenute nelle nostre mani strumenti potentissimi di nazionale difesa.

Così chiudevasi un'era di oltre a dieci secoli di fiere ed ostinate lotte fra due popoli generosi, degni di conoscersi e di stimarsi. Ne' memorabili giorni, in cui le fulve legioni dei discendenti di Arminio, ripassando per l'ultima volta le Alpi, abbandonavano definitivamente le nostre contrade, chi avesse col pensiero evocate dal mondo della storia le miriadi degl'innumerevoli nostri prodi, che in così lungo volger di secoli diedero la loro vita per liberare la patria dall'igno-

mano diligente e maestra sono delineate le origini, lo scopo e i risultamenti di un'impresa da tanto tempo e con tanta veemenza d'affetti sollecitata, e pel compimento della quale la indipendenza e la libertà d'Italia vennero in perpetuo assicurate.

Tutti i motivi che dettarono gli articoli componenti il trattato, e le ragioni che giustificandoli valgono a

minia del servaggio straniero, e discesero nella notte del sepolcro frementi di lasciarla curva ancora sotto l'ignobile giogo, avrebbe potuto misurare tutta la grandezza dell'avvenimento, e scorgere in esso il momento più solenne della storia italiana.

Un immenso ed unanime grido di gioia, benchè turbata da penosi disinganni, da ogni angolo della penisola salutò l'accoglimento delle nobili popolazioni del Veneto nel seno della comune famiglia, e plaudì all'audace costanza del PRINCIPE, cui fu dato dalla Provvidenza il compito invidiabile di raccogliere le sparse membra della nazione, e di comporle a libera unità, a piena e sicura indipendenza.

La vostra Commissione deve adunque scorgere soprattutto nel Trattato conchiuso a Vienna tra l'Italia e l'Austria nel 3 ottobre 1866 la ricognizione di questi grandi fatti della liberazione di Venezia e della cessazione del dominio straniero in provincie nobilissime dell'Italia; e con l'animo commosso dalla letizia di un tal sentimento, si rende interprete del voto nazionale, proponendovi unanime l'approvazione del Trattato medesimo, come unanimi furono del pari gli uffizi della Camera ad esprimerne il conforme avviso.

Ma la Commissione crederebbe di mancare ad una parte essenziale dell'incarico che le avete affidato, se non accompagnasse la sua proposta con alcune considerazioni generali intorno al Trattato stesso, e con opportune dichiarazioni sopra alcune sue clausole speciali di maggior rilievo, precipuamente per ben determinarne l'intelligenza e gli effetti allorchè siano destinate a ricevere una esecuzione successiva.

La Commissione, conscia della importanza delle stipulazioni confidate al suo esame, e della gravità degli interessi che ne dipendono, vi consacrò con la maggior sollecitudine non poche conferenze; chiamò nel suo seno il ministro degli affari esteri, ricevendone utili comunicazioni e schiarimenti; e sente il debito di sottoporre al vostro giudizio, insieme con una fedele notizia delle spiegazioni ricevute dal Governo, il risultato dei propri studi.

domandarcene l'accettazione, le troverete con ampiezza di dottrina ed efficacia di raziocinio sviluppate nella relazione che uniamo a questa nostra.

È così che il compito della vostra Commissione trovasi grandemente agevolato, anche perchè dalla viva voce di quelli fra i nostri colleghi, che parteciparono alla prima Commissione, ci fu per intero riprodotto lo

La nostra alleanza colla Prussia e la guerra di accordo combattuta furono evidentemente intese a promuovere in Italia ed in Germania la benefica esplicazione del principio di nazionalità. Gli effetti che ne derivarono, e che trovano la loro consacrazione nei due trattati di Praga e di Vienna, rappresentano il progresso di quella grande idea, ed il costante incremento della sua influenza nella vita della società internazionale.

Ma codesta applicazione, anche quanto alla forma, meglio risplende nel modo con cui compievasi l'unione della Venezia all'Italia, cioè nel modo stesso con cui erasi precedentemente operata la costituzione del regno d'Italia nelle altre sue parti, la manifestazione della volontà nazionale col mezzo del Plebiscito. Questa grande conquista del diritto pubblico moderno costituisce ormai il titolo giuridico della sovranità non più soltanto per due grandi nazioni come la Francia e l'Italia, ma ben anche per altri Stati secondari, ed ha definitivamente rovesciato dal piedestallo il vecchio idolo del diritto divino. Nei progressi dell'umano incivilimento è ben difficile che si mantengano in onore, come modi razionali e legittimi di acquisto della sovranità, la forza o la conquista, il titolo feudale della successione da una ad altra famiglia regnante, ed ogni altro per cui i Governi civili non risultino fondati sul libero consenso dei popoli.

Quanto alla Venezia ed a' suoi abitatori, il loro consenso non fu espresso soltanto quest'ultima volta nello splendido risultamento della votazione popolare. Esistevano due altri Plebisciti anteriori, se così possiamo esprimerci, i quali attestavano l'antico e faticoso desiderio di quelle popolazioni di sottrarsi alla straniera signoria e di associare le loro sorti col resto dell'italiana famiglia: l'uno formale già solennizzato fin dal 1848: l'altro, non scritto, ma ancora più eloquente, manifestato nel lungo assedio sostenuto con indomabile ardimento nel 1849 per respingere dalle loro mura il ritorno degli Austriaci vittoriosi, e nell'inflessibile costanza delle loro nazionali aspirazioni nei suc-

svolgimento delle indagini e delle idee che si produssero nel primitivo esame di questo trattato.

Noi, o signori, ci limitiamo pertanto ad esporvi l'operato nostro tendente a constatare i naturali sviluppi che devono necessariamente emergere da alcune fra le clausole che lo compongono.

In pendenza dei risultamenti che aspettiamo pros-

cessivi 17 anni, sfidando pericoli d'ogni sorta, e respingendo ogni maniera d'insidiosi blandimenti, al cospetto dell'Europa meravigliata ed infine commossa del non più veduto spettacolo.

Era questo adunque il vero titolo giuridico dell'Italia alla incorporazione del Veneto, parte eletta ed inseparabile della italica nazionalità, per comunanza di origini, di lingua, di glorie, di patimenti e di affetti.

E la vostra Commissione con giusto compiacimento prende atto della dichiarazione del Governo, contenuta nella Relazione che accompagna il progetto di legge a voi presentato, che cioè « *la formola adoperata a tale riguardo nel proemio del Trattato (di RICONOSCERSI la riunione del regno Lombardo-Veneto agli Stati di S. M. il Re d'Italia sotto riserva del CONSENSO DELLE POPOLAZIONI debitamente consultate)* compendia in sé il modo con cui quell'unione fu effettuata; e per essa dai tre Sovrani i quali parteciparono alle seguite transazioni, il Re d'Italia, cioè, e gli imperatori di Francia e d'Austria, si riconosce che *la VOLONTÀ DELLE POPOLAZIONI venete fornisce il TITOLO GIURIDICO della loro unione al regno d'Italia.* »

Questa dichiarazione d'altronde risponde con esattezza ai fatti culminanti che precedettero il trattato.

Fin da che negoziavasi la nostra alleanza colla Prussia, si volle assegnare alla medesima il definito scopo di ottenere « la cessione al regno d'Italia dei territori italiani soggetti all'Austria, e di fare prevalere le proposte fatte da S. M. prussiana per la riforma della Costituzione federale della Germania in un senso conforme ai bisogni della nazione tedesca; » e con tale intendimento manifestammo di essere disposti ad intraprendere « una guerra d'indipendenza, allato di quella potenza che rappresenta l'avvenire del popolo germanico, in nome di un identico principio di nazionalità, e ad aiutare la Prussia a porsi risolutamente a capo del partito nazionale tedesco, convocando quel Parlamento che fu da tanti anni nel voto della nazione, ed assicurando in Germania, come

simi dall'opera della Commissione militare creata in forza dell'articolo 4 per la delimitazione degli attuali confini, i quali devono oggi riescire conformi a ciò ch'è più richiesto dal benessere delle popolazioni e dalla sicurezza del paese, e dell'altra indicata all'articolo 7 per la liquidazione delle categorie di debito del Monte Lombardo-Veneto, specificate ai numeri 1 e 2 dell'arti-

« si fece in Italia, il progresso delle istituzioni liberali (1). » Per altro nella conclusione degli accordi non si ottenne dalla Prussia che la sola garanzia ristretta alle provincie componenti il regno Lombardo-Veneto.

L'Italia rimase fedele a quest'alleanza in momenti difficili nel corso della guerra, e da Firenze il Governo ricusò di accettare l'armistizio finchè la Prussia non lo avesse accettato, pagando con ciò un debito di lealtà. La Prussia dal suo canto, con la scorta dell'articolo 6 dei preliminari di pace di Nikolsburg del 26 luglio, nell'articolo 2 del Trattato di Praga del 23 agosto ebbe cura di consacrare tanto la dichiarazione ufficiale di S. M. l'Imperatore dei Francesi del 29 luglio, « che, in quanto concerneva il Governo dell'Imperatore, la VENEZIA ERA ACQUISTATA ALL'ITALIA per essere consegnata alla pace, » quanto « l'adesione dell'imperatore d'Austria a codesta dichiarazione, ed il suo consenso alla riunione del Lombardo-Veneto al regno d'Italia, senza altra condizione onerosa che la liquidazione dei debiti, che fossero riconosciuti gravitanti sulle parti dei paesi ceduti, conformemente al procedimento già serbato nel Trattato di Zurigo. »

S. M. l'Imperatore de' Francesi rinnovò quella sua dichiarazione in una circostanza solenne, scrivendo a S. M. il Re d'Italia nel dì 11 agosto: « V. M. sa che io ho accettato l'offerta della Venezia per preservarla da ogni devastazione, e prevenire un inutile spargimento di sangue; ma il mio scopo è sempre stato di renderla a se stessa, acciò l'Italia fosse libera dalle Alpi all'Adriatico. Padrona de' suoi destini, la Venezia potrà ben tosto per mezzo del suffragio universale esprimere la sua volontà. V. M. riconoscerà che in questa circostanza l'azione della Francia si è ancora esercitata in favore dell'umanità e dell'indipendenza dei popoli. »

Fu per tal guisa riconosciuto che, secondo la co-

(1) Nota del ministro degli affari esteri d'Italia al ministro del Re in Berlino, 3 aprile 1866.

colo 6, la vostra Commissione stimò utile di richiedere:

1° Al signor ministro dei lavori pubblici sulle più recenti notizie intorno ai lavori della ferrovia al passo alpino del Brennero, i quali, in virtù dell'articolo 13 del trattato, l'Austria s'impegnò di ultimare in un tempo brevissimo.

mune intenzione dei Sovrani che parteciparono a questi atti, S. M. l'imperatore dei Francesi, dietro l'iniziativa dell'Austria, fattosi mediatore della pace, nel proposito di adempiere una sua memorabile promessa all'Italia, non aveva avuto che l'ufficio d'intermediario, acciò l'Austria rinunziasse ad ogni sua pretensione sul Veneto, e quelle popolazioni, fatte libere ed arbitre dei loro destini, esprimessero i loro voti e disponessero di sè stesse.

Perciò non fu necessario alcun trattato di retrocessione tra l'Imperatore dei Francesi ed il Re d'Italia, a differenza di quanto erasi dovuto necessariamente praticare in occasione della pace di Zurigo.

Merita di essere rammentato che, per quanto risulta dai documenti diplomatici distribuiti al Parlamento, in tutte le istruzioni date dal nostro Governo nei negoziati di pace relativi al Veneto, con cauta previdenza fu espressamente esclusa la possibilità di accettare qualsiasi condizione che potesse riferirsi alle questioni generali della politica italiana, e particolarmente alla questione romana, già regolata dalla Convenzione 15 settembre 1864 tra l'Italia e la Francia.

Queste considerazioni pertanto spiegano l'economia generale dell'ultimo strumento di pace stipulato a Vienna nel 3 ottobre 1866 tra l'Italia e l'Austria, le formole adoperate nel suo proemio e nell'articolo 3, e le giuridiche conseguenze che esse dovranno produrre in seguito all'approvazione del Parlamento.

Le clausole speciali del medesimo in parte sono la conseguenza delle accennate anteriori stipulazioni, ed in parte sono letteralmente desunte dal precedente Trattato di Zurigo; passeremo ad esporre alcune particolari considerazioni cui diedero occasione.

Ma è mestieri anzitutto di accennare ad una questione costituzionale, sollevata in parecchi uffici, e maturamente discussa nel seno della Commissione, a causa del pagamento dei 35 milioni di fiorini, che il Governo italiano non si limitò a promettere nel Trattato, ma cominciò benanche ad eseguire, avendo consegnato al Governo austriaco fin dal momento dello

L'obbligo scambievole dichiarato in questo articolo fra le due alte parti contraenti di stabilire quelle linee di strade ferrate che meglio possanó facilitare le relazioni commerciali fra il regno d'Italia e l'impero austriaco, persuase alla vostra Commissione la convenienza di richiedere allo stesso signor ministro gl'intendimenti del Governo su questo argomento

scambio delle ratifiche tanti *buoni del Tesoro* equivalenti alla somma anzidetta, prima che il Trattato potesse venir sottoposto al Parlamento, e reso colla sua approvazione perfetto ed obbligatorio.

La Commissione, rendendo omaggio ai principii costituzionali, deve per regola riconoscere un simile procedimento discorde dallo Statuto, rispetto a quei trattati i quali, contenendo oneri finanziari o variazione di territorio, hanno bisogno di essere approvati dal Parlamento, per creare efficaci vincoli giuridici a carico dello Stato. Nè può ammettere che le facoltà straordinarie già concesse al Governo, limitate per altro entro confini ben determinati, di provvedere alla sicurezza dello Stato *durante la guerra*, importassero un'anticipata abdicazione del Parlamento al suo supremo ufficio di approvare o rigettare le condizioni della pace, e quindi potessero bastare al Ministero per indurlo non solo ad assumere nella stipulazione del Trattato, ma benanche ad eseguire immediatamente qualsiasi obbligazione pecuniaria, rendendo così quasi di pura formalità il giudizio del Parlamento, ed il più delle volte pressochè forzata ed inevitabile la sua approvazione. Se ciò fosse, potrebbe logicamente derivarne la eccessiva conseguenza di esonerare il Governo, come già munito di sufficiente potestà, fin dall'obbligo di chiedere cotèsta approvazione. E però la Commissione confida che una pratica somigliante non divenga un precedente da seguirsi nelle future contingenze del nostro reame.

Nondimeno sarebbe ingiusto disconoscere che, se il fatto poteva essere scusato dall'esempio di quanto erasi analogamente operato nel 1859 in occasione del Trattato di Zurigo, benchè allora il Parlamento avesse concesso al Governo del Re poteri alquanto più larghi; esso era d'altronde consigliato dalla situazione penosa in cui trovavansi le provincie venete impazienti di partecipare alla vita nazionale, e dalle specialissime condizioni in cui fu stipulato il Trattato in questione. Era impossibile che il Governo lasciasse in sospenso sino all'approvazione del Parlamento la incorporazione ter-

di tanto rilievo per la futura prosperità della nazione.

(4-A)

2° Al signor ministro di agricoltura e commercio facemmo sollecitazione perchè volesse sottoporre alle Camere di commercio del regno le quistioni più importanti per la vita economica del nostro paese, le quali si collegano al trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Austria di cui parla l'articolo 21.

ritoriale al regno d'Italia di quelle provincie in cui già esercitava per mezzo de' suoi commissari atti di sovranità, e di altrettanto v'indugiassero l'eseguimento del Plebiscito, e delle elezioni politiche, le quali arricchirono quest'Assemblea del senno e del patriottismo dei nostri desiderati fratelli della rappresentanza veneta. Ora i trattati fra le nazioni, al pari delle convenzioni tra privati, sono un complesso indivisibile di patti corrispettivi; e certamente non potrebbesi pretendere da un solo dei contraenti di anticiparne l'esecuzione nella parte utile e non già nell'onerosa.

La Commissione adunque con sicura coscienza vi propone di sanare con la vostra approvazione posteriore del Trattato un difetto che fu conseguenza non di volontaria contravvenzione alle sane regole costituzionali, ma di eccezionali circostanze.

Gli articoli 3 e 4 del Trattato, circoscrivendo in modo preciso il territorio riunito al regno d'Italia, corrispondono precisamente all'articolo 1 dei preliminari di pace di Nikolsburgo ed all'articolo 2 del Trattato di Praga. E se in questa parte non fu compiuto il programma tracciato nelle istruzioni di sopra riferite del 3 aprile, anzi nè anche fu consentita la riunione alle provincie venete cedute di un vicino territorio, reclamato non solo per la duplice considerazione della nazionalità e della sicurezza delle frontiere, ma benanche perchè già quasi interamente acquistato col sangue dei nostri combattenti; tuttavia il nostro Governo non mancò di sostenere nei negoziati quest'ultima reclamazione, come ne fanno fede specialmente una nota verbale del nostro ministro a Parigi del 30 luglio, ed una relazione del 2 ottobre del nostro abile plenipotenziario a Vienna, il quale pose nella maggior luce le ragioni geografiche, storiche, etnografiche, strategiche ed economiche che dimostravano quel territorio incontrastabilmente italiano.

Lasciando all'azione del tempo ed alla logica applicazione de' principii provvedere meglio agl'interessi delle popolazioni, è da sperare almeno che, mentre la Commissione istituita dalle due Potenze contraenti è occupata a tracciare la linea di confine, possano le

(A-1)

3° Al signor ministro degli affari esteri fu da noi domandato sulla osservanza dell'articolo 23, relativo alla completa amnistia accordata ai compromessi per causa politica per fatti anteriori alla stipulazione del trattato.

Per quanto è alle domande mosse al signor ministro dei lavori pubblici, egli si compiacque nell'assicurare

medesime consentire a quelle locali rettificazioni e facilitazioni, che sono imperiosamente richieste per rendere men disagiato il *modus vivendi* degli abitanti finitimi alla frontiera.

Negli articoli 6 e 7 si contiene la liquidazione del debito gravitante sulle provincie cedute. I documenti diplomatici distribuiti alla Camera dimostrano che il plenipotenziario austriaco, appoggiandosi alle considerazioni enunciate nella relazione ministeriale, chiedeva che l'Italia prendesse a suo carico:

1° Il Monte veneto nella sua presente condizione, il cui passivo era al fine di giugno di fiorini	64,296,353
2° Una parte proporzionale del debito del 1854 per una somma di »	39,000,000
3° Per gli altri debiti contratti dopo il 1859 »	36,750,000
	Totale . . . Fior. 140,046,353
	cioè . . . Lire 350,115,882

La prima domanda non era suscettiva di opposizione, salva la verifica delle cifre.

La seconda autorizzava l'Italia a restringere la somma chiesta a soli 26 milioni di fiorini circa, equivalenti a $\frac{2}{5}$ della quota del prestito del 1854, perciocchè gli altri $\frac{3}{5}$, posti a carico dell'Italia nel 1859 col Trattato di Zurigo per la Lombardia, erano stati concordati in circa 40 milioni di fiorini, e trovavasi convenuto, come sola condizione onerosa dell'odierno Trattato, che ogni liquidazione avesse luogo in conformità del procedimento osservato nelle stipulazioni di Zurigo.

Quanto all'ultima domanda, affatto contraria ai precedenti di Zurigo, e riguardante debiti non contratti pel regno Lombardo-Veneto, ma pel resto dell'impero austriaco, essa era evidentemente inaccettabile, tanto più che il debito del Monte veneto trovavasi già gravato in parte di oneri corrispondenti ai debiti anzidetti.

Ad ogni modo il risultamento dei negoziati, nei quali il nostro plenipotenziario sostenne con vigore ed intelligenza le ragioni dell'Italia, si fu che l'Austria ri-

la vostra Commissione che lo stato dei lavori al varco del Brennero non lascia più dubbio alcuna che quell'importantissimo mezzo di comunicazione internazionale sarà aperto entro il luglio di quest'anno.

Che in seguito a ciò il nostro Governo doveva in particolare preoccuparsi di quelle vie ferrate di rannodamento che la natura dei luoghi e la somma degli

nunziò interamente alla terza domanda concernente la somma di 36,750,000 fiorini rappresentanti in ragione di popolazione la quota della Venezia nei debiti contratti dall'Austria dopo il Trattato di Zurigo; e sulla seconda domanda l'Italia ai 26 milioni ne aggiunse altri 9, comprendendo però in essi il prezzo del materiale di guerra non trasportabile dalle fortezze, al quale è assegnato un valore medio fra i 4 e i 5 milioni di lire. Con ciò fu eziandio prevenuta una controversia, ingegnosamente sollevata dal generale Moering, allorché si recò a Venezia per concertare coi generali Di Revel e Lebeuf la consegna del Veneto, pretendendo egli che nella frase *materiale di guerra non trasportabile*, da rimborsarsi all'Austria, potessero comprendersi benanche le stesse fortificazioni, intorno alle quali le sole spese fatte dacché erano venute in possesso dell'Austria avrebbero di molto ecceduto la totalità del debito che l'Italia è venuta ad assumere.

Relativamente a questa liquidazione, giova accennare che un delegato del Governo italiano inviato a Venezia verificò nel 2 ottobre 1866 lo stato attuale delle iscrizioni sui registri del Monte, formandone col concorso di un delegato austriaco un prospetto che dal Ministero venne comunicato alla Commissione, ma poiché le annotazioni di questo prospetto avvertono che alcuni de' suoi elementi abbisognano di maggiori verificazioni sopra documenti in parte non esistenti presso il Monte, e d'altronde il Trattato di data posteriore (3 ottobre) nell'articolo 7 affido ad una Commissione, composta dei delegati dell'Italia, della Francia e dell'Austria, la liquidazione delle diverse categorie di debito enunciate nell'articolo precedente ed il regolamento definitivo dei conti, non vi è luogo a dubitare che siffatte operazioni dovranno dall'anzidetta Commissione eseguirsi con la necessaria diligenza ed esattezza.

Gli articoli 8 e 9, letteralmente trascritti dal Trattato di Zurigo, riguardano il passaggio nel Governo italiano dei diritti e degli obblighi contrattuali concernenti l'amministrazione delle provincie cedute, ed il rim-

interessi indicano preferibili. Tocò della strada della Pontebba, come quella che attira più l'attenzione e i desideri degli interessi italiani, i quali ad evidenza reclamano di non preferiré le linee, che, spingendosi troppo ad oriente degli attuali nostri confini, si allontanerebbero dai punti obbiettivi che più ci sta a cuore di veder rifiorire, fra i quali primeggia la città di Venezia.

borso delle cauzioni e de' depositi. La minore esattezza di alcune delle espressioni usate non permette dubitare che gli obblighi del Governo austriaco di rimborsare le cauzioni ed i depositi versati nelle sue casse pubbliche si estendono a tutti i contratti ed operazioni amministrative riguardanti le provincie cedute, qualunque sia la patria o la residenza dei deponenti.

Gli articoli 10 a 13 contengono le stipulazioni relative alle ferrovie. Essi confermano l'obbligo della società ferroviaria di compiere nel più breve tempo possibile la ferrovia del Brenner, destinata a congiungere la valle dell'Adige con quella dell'Inn, e di consacrare ai miglioramenti della ferrovia e del porto di Venezia la somma di un milione e 500 mila fiorini equivalenti a lire 3,750,000, in dipendenza degli esistenti contratti.

La Commissione riconosce essersi con giustizia provveduto agl'interessi dell'Italia, statuendosi che al più presto venga eseguita con apposita convenzione la separazione amministrativa ed economica del gruppo veneto dal rimanente gruppo austriaco delle ferrovie, e che le garanzie o sovvenzioni, a cui diviene obbligato il Governo italiano, invece di calcolarsi sui prodotti della sola rete veneta, che si ragguagliano appena a 25 mila lire per chilometro, debbano calcolarsi sul reddito complessivo di tutta la rete austriaca del sud, i quali forniscono una media di circa 60 mila lire al chilometro, mentre il Governo in virtù della Convenzione ferroviaria del 27 febbraio 1866 non ha garantito alla società che un prodotto lordo di circa 35 mila lire al chilometro.

Negli ultimi anni si formò in Austria un comitato per ottenere la concessione di una ferrovia, che avesse per iscopo di congiungere Praga, centro della Boemia, e con essa Berlino e la Germania settentrionale, nonché l'Austria superiore, la Stiria occidentale, la Carinzia e Trieste, in una linea quasi retta verso Udine, per l'antica via commerciale della Pontebba, detta Canale del Ferro.

La provincia di Udine per mezzo della sua Congre-

Interrogato il signor ministro intorno ad una strada ferrata, che da Mestre per Castelfranco e Bassano, accennando a Trento, eviterebbe il più lungo percorso di quella già in esercizio per Padova, Vicenza, Verona e Trento, senza toccare delle difficoltà che gl'interessi concorrenti per due tratti di strada tanto in vicinanza l'una dell'altra presentano, non dissimulò come pa-

gazione provinciale e della Camera di commercio spese quasi 30 mila fiorini per un progetto di esecuzione di tale ferrovia da Pontebba ad Udine verso la fortezza di Palma e Cerignano.

Tutte le rappresentanze della città e provincia di Udine facendo vive istanze per ottenere il beneficio di questa strada internazionale, altrettanto importante per la Germania che per l'Italia, e destinata a stabilire più facili e frequenti comunicazioni fra i due paesi, la Commissione raccomanda al Governo di aprire le opportune pratiche col Governo austriaco per facilitarne la costruzione nell'indicata direzione, offrendosi di provvedere a quella parte che dovrà percorrere il territorio italiano.

Gli articoli 15, 16 e 17 corrispondono agli articoli 12, 13 e 14 del Trattato di Zurigo, e si riferiscono alla facoltà di opzione tra il servizio militare e gl'impieghi civili italiani od austriaci, nonchè alla conservazione o garanzia delle pensioni. Merita attenzione l'ultima parte dell'articolo 15, che non si legge nel Trattato di Zurigo. Si è convenuto che gl'impiegati civili originali del Lombardo-Veneto abbiano la scelta, o di rimanere al servizio dell'Austria, o di entrare nell'amministrazione italiana; fatta la quale scelta, il nostro Governo alla sua volta si è impegnato o ad accordare ad essi nell'amministrazione italiana impieghi analoghi a quelli che occupavano, o ad assegnar loro pensioni da fissarsi secondo le leggi ed i regolamenti vigenti in Austria. Questa stipulazione sembra ristretta ai soli impiegati dell'amministrazione veneta, e non già a quanti italiani possano forse trovarsi impiegati in altre parti dell'impero austriaco, non potendo essa ricevere una interpretazione che estenderebbe il patto oltre l'oggetto determinato dal Trattato.

Inoltre è ben inteso che l'assegno delle pensioni non sarà obbligatorio pel nostro Governo, se non rispetto a quegli impiegati cui potesse spettarne il diritto secondo la durata del servizio prestato a norma della legislazione sulle pensioni vigente in Austria.

Questa larghezza di garanzie e di favori verso quegli

rendogli questa proposta d'interesse più che altro locale, doveva il Governo, massime nelle gravissime contingenze finanziarie del regno, limitarsi ad attendere che si svegliassero sufficienti interessi, i quali al di fuori dell'azione governativa potessero patrocinarne la determinazione.

Toccò il signor ministro dei commerci marittimi, e

Italiani che abbiano prestato il loro servizio, ancorché non per tutti onorevole, all'amministrazione straniera, impone alla Commissione il debito di non lasciar nell'oblio la classe benemerita di quegli altri impiegati del Veneto, che per i loro sentimenti liberali o per intolleranza di forestiera dominazione sono stati spogliati dal Governo austriaco in qualunque tempo dei loro uffici civili o di gradi militari nelle forze di terra o di mare, e che oggi hanno titoli incontrastabili ad essere preferiti dal Governo nazionale nei diversi rami dell'amministrazione, allorché in essi concorrano i requisiti essenziali della probità e della capacità. Nella Lombardia e nelle altre parti d'Italia, nel tempo delle successive annessioni, fu avvertito il bisogno di provvedere alla sorte degli ufficiali e degli impiegati civili destituiti per cause politiche, acciò il tempo della destituzione fosse calcolato in loro favore come tempo di prestato servizio, e titolo a gradi e pensioni. La Commissione confida che il Governo sentirà la giustizia di estendere quei provvedimenti anche ai destituiti politici del Veneto tanto militari che civili, residenti nelle provincie venete, o finora esuli, i quali si trovino in condizioni analoghe, presentando, ove d'uopo, all'approvazione del Parlamento un relativo articolo di legge.

L'articolo 18 consacra il diritto dell'Italia a ricuperare integralmente tutto ciò che fu tolto dagli archivi dei territori ceduti, e specialmente tutti i documenti politici e storici dell'antica repubblica di Venezia, nonché gli oggetti d'arte e di scienza che a quei territori appartenevano.

L'ampiezza dei termini di questa stipulazione, e la ragione onde era dettata di non far disperdere importanti e preziose raccolte, le quali perdono gran parte del loro valore lungi dai paesi del cui passato fan testimonianza, non permettono di dubitare che il nostro Governo abbia il diritto ed il dovere di ottenere la restituzione non solo dei documenti e codici che il Governo imperiale toglieva a Venezia negli ultimi tempi del suo dominio, ma di tutti quelli ancora che furono traspor-

per quelli dell'Adriatico alla convenienza di qualche strada di rannodamento fra la centrale italiana e Mantova onde accennare a Verona e al valico del Brennero; e per quanto al commercio del Mediterraneo, l'apertura di quel valico alpino manifesta oggi più che mai la convenienza e l'utilità che movendo dal porto di Spezia una via ferrata, passato l'Appennino si di-

tati a Vienna in epoche anteriori. Una speciale Commissione a tale scopo dal Governo istituita saprà istruirlo accuratamente di tutte quelle carte e collezioni, che, già appartenenti agli archivi della repubblica di Venezia, trovansi oggi a Vienna.

Basterà rammentare, a modo d'esempio, se le informazioni della Commissione sono esatte, che ivi debbono esistere non meno di 54 volumi dei diari manoscritti di Marin Sanuto, preziosi per la storia non solo di Venezia, ma di tutta Italia e di Europa; 284 codici veneziani, tolti nel 1837 dalla biblioteca milanese di Brera, ed altri 254 nel 1842, contenenti parte delle deliberazioni del Consiglio dei Dieci; le rubriche delle lettere diplomatiche degli inviati veneziani; gli annali dei segretari dal 1549 al 1759 (in 58 volumi), e gli avvisi di novità giornaliere dal 1510 in poi: nè vorranno dimenticarsi la biblioteca del collegio di marina veneto, istituita dalla repubblica e continuata fino ai dì nostri, dove tutti gli ufficiali allievi del collegio deponavano le relazioni dei loro viaggi, formando una serie di documenti non solamente utili alla scienza, ma per gl'Italiani quasi memoria di famiglia; e non meno importanti sono i preziosi materiali di triangolazione, calcolazione, incisione e litografia delle carte topografiche e corografiche del Lombardo-Veneto, Parma, Modena, Toscana, e provincie già pontificie, frutto di studio e danaro italiano, opera iniziata nel secolo scorso dagli astronomi lombardo-veneti nella specola di Brera di Milano, sopra la base trigonometrica, i cui estremi sono designati da quelle piramidi di granito che ognuno può vedere nella brughiera di Gallarate sulla sinistra del Ticino. L'Austria doveva naturalmente chiamare a sé materiali di tanta importanza strategica, avendo nel 1840 trasferito benanche dall'Italia a Vienna l'intero istituto geografico militare; e gli effetti della mancanza di accurate carte topografiche pur troppo si fecero sentire nelle guerre della nostra indipendenza degli anni 1848 e 1849, e più ancora in quest'ultima del 1866. Noi confidiamo nella sollecitudine che porrà il Ministero nel ridonare all'Italia tanta parte dei suoi tesori storici,

riga per Parma a Casalmaggiore oltre il Po, onde congiungersi coll'altra via che si deve aprire fra Cremona e Mantova.

Intorno al quale progetto il signor ministro confermò quanto è specificato nell'articolo 13 della legge 14 maggio 1864.

Sul riordinamento delle ferrovie del regno, in cui è

artistici e scientifici, come non dubitiamo che il Governo austriaco darà all'articolo 18 quella piena esecuzione che i suoi termini comportano.

Negli articoli 19, 20 e 21, mentre sono assicurate alle popolazioni di confine alcune necessarie facilitazioni doganali, analogamente a quanto fu stipulato nel Trattato di Zurigo, ambe le parti contraenti prendono impegno di concludere al più presto un trattato di commercio e di navigazione sulle basi della più larga facilitazione delle transazioni fra i due paesi, rimettendo intanto provvisoriamente in vigore, per la durata d'un anno, il trattato di commercio e di navigazione austro-sardo del 18 ottobre 1851, nonchè tutti gli altri trattati e convenzioni che furono confermati con l'articolo 17 del Trattato di Zurigo del 1859, ed estendendo l'applicazione provvisoria di questi vari trattati al territorio intero del regno d'Italia.

La Commissione confida che nei negoziati pel trattato di commercio il Governo saprà tener conto della diversità dei principii dominanti nella legislazione commerciale e doganale dei due paesi, e nel sistema delle loro stipulazioni internazionali riguardanti la navigazione ed il commercio, e non mancherà di vegliare alla preservazione degli interessi economici dell'Italia dai pericoli di una eguaglianza di trattamento piuttosto apparente che reale.

I due Governi si sono benanche obbligati a procedere fra il termine d'un anno ad una generale revisione di tutti gli altri trattati sopraddetti, già confermati con l'articolo 17 del Trattato di Zurigo, nel quale erasi fin d'allora convenuto di eseguire una tale revisione richiesta dall'interesse dei due paesi, ciò che non ebbe poi luogo per la continuata interruzione delle nostre relazioni diplomatiche coll'Austria. Vi ha una serie di codesti trattati anteriori tra la Sardegna e l'Austria sopra diversi oggetti importanti dell'amministrazione pubblica, a cominciare dal Trattato di Milano del 4 ottobre 1751, e discendendo a quelli di estradizione dell'11 luglio 1823 e del 6 giugno 1838; intorno alle successioni, al valore ed alla forma degli atti e testa-

pur fatto obbligo al ministro dei lavori pubblici di presentare alla Camera un relativo disegno di legge.

Tutte queste indicazioni di cui il signor ministro fu largo alla vostra Commissione, mostrarono i lodevoli intendimenti del Governo per quistioni di vitale interesse per l'avvenire economico della nazione; ai quali però fu costretto di unire la dichiarazione che lo stato

menti e ad altre garanzie dei diritti privati del 19 novembre 1824, pel rispetto della proprietà letteraria del 22 maggio 1840, per la repressione del contrabbando del 22 novembre 1851, ed alla convenzione postale del 28 settembre 1853, oltre alla comune partecipazione nella convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 febbraio 1852, ed all'altra convenzione anche di Parigi del 16 aprile 1856 con cui furono regolati diversi punti di diritto marittimo. Altre convenzioni esistono ancora, stipulate nella forma di dichiarazioni con *reversali*, per la esenzione reciproca, nei casi di approdo forzato, da ogni pagamento di diritti di navigazione e di porto, per l'abolizione nei due Stati dei diritti d'albinaggio, per la notificazione degli atti giudiziari di uno Stato nell'altro, ecc.

Tutte queste stipulazioni, che fu necessità di richiamare in vita per un anno, per non lasciar senza norme i rapporti internazionali che importava ristabilire fra i due paesi, contengono disposizioni in parte di applicazione malagevole o meno opportuna nei tempi attuali, ed in parte inconciliabili coi mutamenti avvenuti nelle due legislazioni, ed anche negli ordini politici di entrambi gli Stati contraenti: basti l'osservare che nel trattato per la estradizione dei malfattori l'obbligo della consegna reciproca è illimitato, senza l'indispensabile eccezione per gli accusati di reati politici, per la quale dovrebbero invocare, in difetto e malgrado gli ampi termini della convenzione, le massime di ragione internazionale universalmente seguite. D'altronde le materie sparse in tante convenzioni, che si conchiusero a misura che ne sorgeva il bisogno, meglio potrebbero ordinarsi e distribuirsi in poche.

La Commissione è persuasa che il Governo sentirà la necessità di affrettare un'opera di così manifesta importanza ed urgenza. E poichè l'Italia nel suo nuovo Codice civile ha dato il primo esempio di formolare in pochi, chiari e precisi testi di legge l'intero sistema dei principii regolatori di tutte le controversie di diritto internazionale privato, sarebbe questa una propizia opportunità per iniziare, d'accordo con l'Austria, lo

finanziario del regno non consentiva per ora di entrare in impegno alcuno perchè quei divisamenti passassero a pratiche applicazioni.

Quanto alla risposta data all'istanza porta al signor ministro d'agricoltura e commercio, la vostra Commissione ebbe la compiacenza di riscontrare che il desiderio da essa manifestato erasi da lui prevenuto, e che ben

studio di un trattato su questo argomento, comprendendo in esso parecchie stipulazioni oggi sparse meno opportunamente nei trattati di commercio e di estrazione, nelle convenzioni consolari, ed in quelle per la esecuzione degli atti e giudicati stranieri, cioè l'intero sistema delle garanzie dei diritti privati dei cittadini dei due Stati, e le reciproche facilitazioni internazionali per l'efficace amministrazione della giustizia civile e penale.

Con questa revisione sarà dato ad un tempo adempiere nei rapporti coll'Austria ad un voto autorevole della Camera dei deputati intorno all'utilità di riesaminare benanche i precedenti trattati dei cessati Stati italiani con le varie potenze d'Europa, per farne pro nella generale rinnovazione delle analoghe stipulazioni internazionali del regno d'Italia, voto già espresso in un ordine del giorno del 30 marzo 1863, che venne dal Governo di buon grado accettato (1).

L'articolo 23, che guarentisce agli arciduchi austriaci di poter rientrare nel possesso dei loro beni privati in Italia, non può dar luogo ad osservazioni. E poichè ogni controversia sull'applicazione di questa stipulazione ai casi particolari sarebbe di competenza dei tribunali, non può temersi che si apra la via ad indebiti pregiudizi per lo Stato.

Un'ultima ed importantissima stipulazione del Trattato racchiusa nell'articolo 23, che protegge con una generale e reciproca amnistia tutte le persone in qua-

(1) L'ordine del giorno 30 marzo 1863 del deputato MANCINI accettato dal Governo, ed approvato dalla Camera, è così concepito:

« La Camera esprime il desiderio che il Governo del Re intenda alacramente agli opportuni negoziati per la revisione generale dei trattati di commercio e di navigazione, di estrazione, di garanzia dei diritti civili dei nazionali all'estero, e della proprietà letteraria, artistica ed industriale, non che delle convenzioni consolari e postali, che già si conchiusero dal Regno di Sardegna, e che sono attualmente estese a tutto il Regno italiano, e per la stipulazione di nuovi trattati dal punto di vista delle condizioni e degli interessi generali dell'intera Italia. »

59 Camere di commercio avevano con solerzia esaminate le quistioni ad esse sottomesse, invocandone risoluzioni conformi alle più sane dottrine economiche.

Finalmente per la severa ed esatta esecuzione dell'articolo 23, il signor ministro degli affari esteri assicurò la vostra Commissione che, dalle indagini operate all'uopo, aveva potuto persuadersi non essersi infitta

lunque guisa compromesse per gli ultimi avvenimenti della penisola, merita la più scrupolosa attenzione del Governo del Re. Il conte di Wimpffen, nel corso dei negoziati, dichiarò formalmente « che l'amnistia verrebbe applicata nel senso più largo alle persone di tutti i paesi, che furono implicate negli avvenimenti politici della penisola. » Qualche doglianza recentemente sollevata, specialmente a riguardo di alcuni benemeriti patrioti, e l'annuncio che in alcune provincie meridionali della monarchia austriaca siansi promulgati provvedimenti eccezionali, sospendendosi le guarantee della libertà individuale e della inviolabilità del domicilio, consigliano la Commissione a raccomandare colle più efficaci parole al Governo di non perdere di vista che in alcuni di quei paesi la protezione di coloro, che manifestarono le loro simpatie per la causa nazionale, è per l'Italia un debito d'onore.

La Commissione ha reputata estranea al suo mandato ogni discussione sui casi della guerra da noi combattuta, mancandole anche gli elementi necessari a portarne giudizio.

Tuttavia non passerà sotto silenzio, che in questa guerra l'Italia non solo a mantenuto l'abolizione della corsa marittima, come vi era obbligata in virtù della convenzione di Parigi del 1856, ma è stata la prima a dar l'esempio di consacrare, sotto condizione di reciprocità, il principio che i legni mercantili nemici sono immuni dalla cattura e confisca anche da parte delle navi militari dell'altro Stato, e ad aprire così la via all'abolizione intera e generale del sistema delle prede de' legni mercantili, invano proposta in quella occasione dal Governo degli Stati Uniti d'America. È da sperare che questo esempio troverà imitazione, per la piena sicurezza del commercio marittimo in tempo di guerra, ed acciò vengano compiutamente appagati i voti della scienza e della giustizia internazionale, che impongono il rispetto e la inviolabilità della proprietà privata, non meno sui mari che in terra, alle potenze beligeranti.

Inoltre la Commissione sa di farsi interprete del sen-

pena o recata molestia alcuna a persone amnistrate in forza dell'articolo stesso per fatti consumati prima della stipulazione del trattato; ciò che non scemò la efficacia della insistenza per parte della vostra Commissione affinchè il Governo italiano attentamente vegliasse perchè gli effetti dell'amnistia fossero allo scrupolo rispettati.

timento generale della nazione, riconoscendo che, per apparecchiare a questa nostra guerra nazionale propizi successi, nulla erasi tralasciato nè dal Parlamento, con aver assoggettato da molti anni il paese ad immensi sacrifici per la creazione dell'esercito e della flotta, e con aver concesso al Governo i chiesti poteri durante la guerra, nè dal popolo italiano il quale con volenterosa spontaneità concorse ad ogni specie di sofferenze e di gravezze, mentre la gioventù con generoso slancio accorreva impaziente tanto nelle file dello esercito regolare, che in quelle dei volontari, a spargere il suo sangue per la santa causa della nazionale indipendenza. E nondimeno al coraggio dei nostri soldati non sorrise la fortuna delle vittorie in una campagna troppo breve, troncata dopo unico fatto d'armi senza lasciarci il tempo di costringere la sorte ad esserci propizia, ma che tuttavia dimostrò in un giovine esercito concordia di ardimenti e di devozione alla patria, ed egual gara tra gl'Italiani delle diverse provincie nel saper gloriosamente morire per l'onore della nazionale bandiera.

Ma il confronto degli eventi militari in Germania ed in Italia può riuscir fecondo di utili insegnamenti: e ne trarremo buon frutto, se invece di sterili lamenti e di pericolose recriminazioni, che sono il linguaggio dei deboli, il Parlamento troverà l'energia necessaria per indagare e far cessare le cause dei mancati successi, e per imporre ed operare con mano gagliarda le convenienti riforme non solo negli ordinamenti delle forze nazionali di terra e di mare, poichè tutta Europa è intenta allo stúdio di analoghi miglioramenti, ma benanche in altre parti essenziali dell'interna amministrazione della Stato; e se, bandita ogni influenza esclusiva di simpatie politiche o municipali, riuscirà ad elevare, specialmente nei più importanti servizi pubblici, la capacità e la scienza, congiunte alla virtù dell'animo ed alla severità del carattere, a soli titoli per meritare la fiducia della nazione.

Ormai l'Italia è padrona di sè. Comincia per lei una nuova ed immensa responsabilità innanzi all'umanità

I voti coi quali la Commissione parlamentare che prima riferì su questo importantissimo atto, diede termine alla propria relazione, son pur quelli coi quali la vostra ve ne raccomanda alla sua volta l'approvazione, parendo ad essa che in un trattato ove si stabiliscono le condizioni di pace e di buon accordo fra due popoli vicini per territori, e possessori di tanti elementi di reciproca utilità, nulla sia più a desiderare quanto lo sviluppo e il progresso di tutte le condizioni che possono meglio assicurare il benessere e la prosperità tra la nazione italiana e la germanica.

P. TORRIGIANI, *relatore.*

ed alla storia. Gravi problemi si agitano ancora nel suo seno, ed alcuno tra essi racchiude il segreto del futuro indirizzo del mondiale incivilimento. Possa ella, fedele ai grandi principii di libertà e di nazionalità, ai quali il novello regno deve la sua esistenza, prima esplicarli compiutamente nel territorio che da natura le fu assegnato, e poscia adempiere costantemente la missione di propugnarli, e pagare in ogni occasione il suo tributo alla causa della giustizia e della civiltà.

Con la espressione di questi voti la Commissione ha l'onore di proporvi l'approvazione del Trattato di pace e del progetto di legge che lo accompagna.

MANCINI STANISLAO, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al Trattato di pace stato concluso tra l'Italia e l'Austria, sottoscritto a Vienna il tre ottobre milleottocentosessantasei, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate addì dodici ottobre milleottocentosessantasei.

Approvato nella Camera del 13. Aprile 1867.

P. H. M. S.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Articolo unico.~~

~~Identico al qui contro.~~